



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente

Sondrio, 24 luglio 2018

AUTORIZZAZIONE n° 123/2018

- Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13.3.2013 n. 59.
 - Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42.
- Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 29/G e insediamento produttivo in Samolaco (SO), località Nogaredo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Considerato che, ai sensi della L.R. 11.3.2005 le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi", la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- il DM 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- la Legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";



Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la d.g.r. 19/11/2004 n. VII/19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la d.g.r. 24/4/2002 n. VII/8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 3 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- la d.g.r. 20/12/2002 n. VII/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la d.g.r. 23/01/2004 n. VII/16103 e la d.g.r. 22/06/2005 n. VIII/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive;
- la d.g.r. 14.7.2015 n. X/3827 "indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59";

Vista la domanda e la documentazione tecnico - amministrativa allegata, registrata al protocollo generale al n. 6275 del 7.3.2018, pervenuta dal SUAP della Comunità Montana della Valchiavenna per il tramite della piattaforma "Impresainungiorno", con la quale la Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e l'Autorizzazione Paesaggistica relativamente all'impianto produttivo da realizzare in Comune di Samolaco, località Nogaredo e le successive integrazioni del 4.5.2018;

Considerato che l'istanza è relativa alle attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi sul piazzale impermeabilizzato da realizzarsi, alle emissioni diffuse prodotte dalla medesima attività, allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale e alle emissioni acustiche;

Preso atto che in data 22.5.2018 si è riunita la Commissione Provinciale per il Paesaggio che ha espresso le seguenti osservazioni: " *La Commissione sospende il parere tecnico e chiede di integrare il progetto con un prospetto completo in scala adeguata di tutte le recinzioni e manufatti in progetto. Si chiede inoltre di valutare la possibilità di realizzare una schermatura a verde tramite piantumazione di siepe o filare alberato sui fronti sud ed est*" rimandando il proprio parere alla successiva seduta e che la Ditta in data 7.6.2018 ha trasmesso quanto richiesto;

Considerato che la Commissione Provinciale per il Paesaggio, nel corso della riunione del 27.6.2018, ha valutato le integrazioni ed ha così stabilito: "*Parere favorevole; si chiede di lasciare i manufatti nelle colorazioni originarie*";

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi conclusiva, tenutasi in data 5.7.2018, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione e gestione dell'impianto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nei relativi verbali;

Vista la determinazione n. 718 del 10.7.2018 di approvazione delle risultanze della CdS;

Considerato che la Ditta dovrà presentare, ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461, una garanzia fidejussoria pari a € 57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotré e quarantasette centesimi) relativa a:

- 1) messa in riserva e stoccaggio di 850 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 15.012,70 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
- 2) operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) per impianti con potenzialità sino a 40.000 t/anno per un importo pari a € 42.390,77;



Visto che la garanzia fidejussoria di cui al punto precedente dovrà prevedere una copertura per tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno;

Considerato altresì che la mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione;

Considerato infine che l'efficacia del presente atto decorrerà dalla data di accettazione della fidejussione di cui sopra;

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica ecc..., necessari ai fini dell'esercizio dell'impianto;

Preso atto che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A "Rifiuti";
- il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue prodotte all'interno dell'insediamento è regolamentato nell'Allegato B "Scarico acque";
- le emissioni in atmosfera sono regolamentate nell'Allegato C "Emissioni in atmosfera";

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, alla Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 29 G, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento produttivo sito in Samolaco (SO), località "Nogaredo", secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata al fascicolo dell'istanza di autorizzazione e alle condizioni contenute negli Allegati A "Rifiuti", B "Scarico delle acque e C "Emissioni in atmosfera", che regolamentano il quadro ambientale dell'impianto;

2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in trattazione così come da planimetria 3.1 (aggiornamento giugno 2018) a firma dello Studio Tecnico Vanni Bonolini e nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale del Paesaggio nella seduta del 27.6.2018;

3. che, con la presente autorizzazione, la Ditta è iscritta al n. SO/124 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato;

4. di dare atto che l'autorizzazione in questione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- la garanzia fidejussoria relativa al recupero dei rifiuti deve coprire tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.
- per le modifiche da apportarsi all'impianto il gestore dovrà attenersi alle procedure di cui all'art. 6 del Decreto predetto;



- per quanto riguarda l'impatto acustico, ai sensi della legge 20.10.1995 n. 447, dovrà essere garantito il rispetto dei valori di zona e il rispetto dei limiti differenziali;

5. che gli organi tecnici competenti provvedano ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ovvero il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporti l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;

6. di trasmettere il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana della Valchiavenna (SO) affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello stesso.

La presente autorizzazione, valida per 15 (quindici) anni dalla data del rilascio da parte del S.U.A.P. competente, è soggetta a rinnovo secondo le procedure dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013 e sostituisce, a ogni effetto, i singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l.
<i>Sede legale</i>	Via Manifattura n. 29 G - Darfo Boario Terme (BS)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Località Nogaredo - Samolaco (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0343 34677- fax 0343 1920133
<i>e-mail</i>	amministrazione@edilmaino.com
<i>PEC</i>	milvo@pec.edilmaino.com
<i>P. IVA</i>	00676450141
<i>Responsabile legale</i>	Alessandro MAINETTI
<i>Responsabile tecnico</i>	Alessandro MAINETTI
<i>Settore di appartenenza</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Codice ISTAT</i>	46.76.2 Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Iscrizione CCIAA</i>	REA n. SO 47500
<i>Attività specifica</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	T3 -Tessuto produttivo esistente
<i>Superficie totale coperta mq</i>	500
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	200
<i>Dipendenti</i>	2/3
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI

art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Iscrizione N. SO/124

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, CACCIA E PESCA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto l'art 216 del D.Lgs. 152/06 in ordine alla comunicazione in materia di recupero dei rifiuti;

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e il Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 che adotta il Regolamento di modifica al D.M. 5.2.1998;

Visto il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Vista la domanda e la documentazione tecnico - amministrativa allegata, registrata al protocollo generale al n. 6275 del 7.3.2018, pervenuta dal SAP della Comunità Montana della Valchiavenna per il tramite della piattaforma "Impresainungiorno", con la quale la Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e l'Autorizzazione Paesaggistica relativamente all'impianto produttivo da realizzare in Comune di Samolaco, località Nogaredo e le successive integrazioni del 4.5.2018;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi conclusiva, tenutasi in data 5 luglio 2018, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione e gestione dell'impianto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nei relativi verbali;

Vista la determinazione n. 718 del 10.7.2018 di approvazione delle risultanze della CdS;



CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l.

con sede legale e amministrativa in: Darfo Boario Terme (BS) - Via Manifattura n. 29/G

insediamento produttivo in: Samolaco (SO), località "Nogaredo"

Cod. Fiscale: 00676450141 P.IVA: 02051800981

Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. Sondrio: n. 47500

E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Per operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti:

07.01 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telegrafiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradale, purché privi di amianto.

CER 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904

Quantitativi: annuo t 10.000 ⇔ ca. mc 7.500

istantaneo t 90 ⇔ ca. mc 67,5

Operazioni R 5 e R 13

07.06 - Conglomerato bituminoso

CER 170302

Quantitativi: annuo t 3.000 ⇔ ca. mc 2.750

istantaneo t 40 ⇔ ca. mc 30

Operazioni R 5 e R 13

07.31 bis - Terre e rocce da scavo

CER 170504

Quantitativi: annuo t 10.000 ⇔ ca. mc 7.500

istantaneo t 70 ⇔ ca. mc 52

Operazioni R 5 e R 13



16.01 - Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti ligneo - cellulosi derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale.

CER 200201

Quantitativi: annuo t 500 ⇒ ca. mc 850

istantaneo t 30 ⇒ ca. mc 55

Operazione R 13

Ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461, la Società dovrà sottoscrivere una garanzia fidejussoria, da prestare a favore della Provincia di Sondrio, che viene fissata, secondo i criteri per la determinazione dell'importo stabilito al punto 9) della stessa deliberazione, in:

€ 57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotré e quarantasette centesimi) e con efficacia a tutta la durata dell'A.U.A., maggiorata di un anno ed é relativa a:

1) messa in riserva e stoccaggio di 850 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 15.012,70 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);)

2) operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) per impianti con potenzialità sino a 40.000 t/anno, per un importo pari a € 42.390,77;

La fidejussione dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione citata. La mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento emesso dal SUAP sopra indicato, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso.

L'efficacia del presente atto decorrerà comunque solo dalla data di accettazione della fidejussione.

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova iscrizione.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. ed ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza da parte della Società di tutte le prescrizioni delle norme e delle disposizioni applicabili al caso che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di tutela dell'ambiente.

In caso di modifica sostanziale delle attività di recupero, già comunicate alla Provincia e facenti parte delle specifiche tecniche sopra descritte, dovrà essere inoltrata nuova istanza.

Allegato B "Scarico in corpo idrico superficiale"

ALLEGATO TECNICO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NATURA DELLO SCARICO

L'insediamento produttivo è destinato al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e pertanto soggetto ai disposti del RR 4/06. I reflui sono costituiti dalle acque di dilavamento dell'area impermeabilizzata dotata di grigli di raccolta acque (superficie scolante mq 500,00) che convogliano all'impianto di trattamento tipo NEUTRA dotato di sedimentazione e disoleatore per poi convogliare nel T. Bolgadregna. L'area destinata al trattamento rifiuti non è dotata di servizi igienici e come da dichiarazione del titolare del 27/4/2018 esiste l'impossibilità tecnica all'allacciamento in pubblica fognatura.

Il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque è quello rappresentato nella planimetria tav. 4 a firma dello studio tecnico Vanni Bonolini con data agg. Giugno 2018.

PUNTI DI scarico

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	MODALITA' DI SCARICO
S2	1.530.153 5.121.898	NP0140570008002B	Acque reflue di dilavamento piazzali	In corpo idrico superficiale; dovrà essere presente un pozzetto dedicato al campionamento anche con strumentazione automatica a valle dell'impianto di depurazione

Valori limite di emissione

Lo scarico dovrà avvenire nel rispetto dei limiti indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N°152/06, compresi quelli più restrittivi previsti per gli insediamenti con recapito in area sensibile.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- la pavimentazione, i sistemi di raccolta e di trattamento delle acque di dilavamento dovranno essere costantemente mantenute al fine di garantire il totale convogliamento delle acque meteoriche e il loro adeguato trattamento; inoltre le stesse dovranno essere adeguatamente isolate da altre aree impermeabilizzate non di pertinenza dell'insediamento. Le aree dovranno essere tenute costantemente pulite al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche;
- la costante manutenzione, compresa la pulizia periodica, dell'impianto di depurazione;

- con frequenza annuale dovrà essere previsto a carico della Ditta il controllo delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione almeno per i parametri ph, COD, BOD, SS totali, idrocarburi, grassi e oli;
- le analisi dovranno essere effettuate da laboratorio riconosciuto secondo le metodiche di legge e tenute a disposizione degli enti di controllo;
- I soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. Il titolare dello stesso ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
- ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, sulle lavorazioni e il sistema di raccolta e convogliamento delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicata al SUAP competente, al Settore Agricoltura Ambiente Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio e all'ARPA Sondrio; in tal caso correrà l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.

Allegato C "Emissioni in atmosfera"

Breve descrizione dell'attività svolta

La ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. intende effettuare l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Ciclo tecnologico ed emissioni

La ditta precisa che le uniche emissioni generate dall'attività sono emissioni diffuse e più precisamente le polveri generate dalle operazioni di scarico e movimentazione dei materiali e quelle derivanti dal loro trattamento: in ogni fase della lavorazione saranno mitigate per mezzo di impianto di nebulizzazione d'acqua con numero di ugelli adeguato ad una copertura dell'area e/o con tubazioni portatili e relativi irrigatori.

Nel dettaglio: nelle fasi di carico e di scarico e movimentazione dei materiali polverulenti gli stessi saranno umidificati con getti d'acqua; le fasi di selezione delle frazioni lignee, ferrose, plastiche ecc. saranno svolte manualmente e pertanto non genereranno emissioni; nelle fasi di triturazione, sia a mezzo scavatore munito di benna trituratrice che con l'utilizzo del trituratore cingolato, oltre a mantenere umidi i materiali coi getti d'acqua, sarà cura degli operatori di macchina mantenere la benna di carico il più vicino ai cumuli o alla bocca di carico del trituratore nelle fasi di alimentazione dello stesso: il trituratore cingolato è munito di impianto autonomo di umidificazione dei materiali in fase di triturazione ed anche in fase di espulsione sul nastro trasportatore brandeggiante per il collocamento a terra dei materiali lavorati; anche durante le fasi di vagliatura i materiali movimentati dallo scavatore munito di benna vagliante saranno costantemente umidificati a mezzo di getti d'acqua; i cumuli, anche successivamente alle lavorazioni e particolarmente quando le condizioni meteorologiche lo imponessero saranno mantenuti umidificati a mezzo impianto di nebulizzazione e/o getti d'acqua.

Allegato Tecnico n. 35 - RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1.1. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		10.000.000
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		10.000.000
<input type="checkbox"/> 1.4. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.5. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: lavorazione del marmo e del granito (sfridi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.6. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: fonderie (scorie, terre e sabbie)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.7. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: altre attività non esplicitate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg 20.000.000			

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
× A. Movimentazione	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Scavatore munito di benna di carico	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× B. Cernita dei materiali estranei (legno e plastica)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Operazioni manuali	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× C. Frantumazione, riduzione volumetrica	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Trituratore cingolato; scavatore munito di benna frantumatrice	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× D. Deferrizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Deferrizzatore su trituratore cingolato	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× E. Vagliatura	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Scavatore munito di benna vagliante	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× F. Accumulo delle materie prime e del prodotto finito	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Scavatore munito di benna di carico, pala meccanica	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B, C, E	Polveri	10 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02 D.MM.01 AU.SV.01 AU.ST.02	2, 3, 4
A, F	Polveri	-		1, 3

Note

1. Vista la tipologia di materie prime e le attività svolte, i limiti si intendono rispettati, quindi non soggetti a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1.1 Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.

- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

1.2 Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

2. **Trattamento e produzione di materiali polverulenti**

- 2.1 I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- 2.2 Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- 2.3 In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

3. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

4. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- 4.1 Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- 4.2 Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- 4.3 Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi)
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

Soglia massima

Non prevista per il presente allegato tecnico.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1 Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
 - 3.2 Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

1. Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

2. Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;

9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

16.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

16.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

- 16.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 16.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



PROVINCIA DI SONDRIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 L.R. 11 marzo 2005 , N. 12)

Riunione del 22/05/2018

O.d.G. n. 6

Opere: D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale) - Realizzazione nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Samolaco (SO)

Richiedente: EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. di Darfo Boario terme (BS) (P. Iva: 00676450141)

Vincoli paesistici vigenti:

Le opere in progetto interessano le seguenti aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1, del D. Lgs. 42/2004:
- Fiumi e torrenti (lettera c) - Torrente Bolgadregna

L'intervento in progetto interessa le opere di realizzazione di un impianto relativo al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi e, secondo i disposti di cui alla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 art.80 c.4, le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia.

Ambito territoriale: Comune di Samolaco

Premessa - Iter istruttorio:

L'acquisizione del presente parere è finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale che la Provincia potrà rilasciare ai sensi degli artt. 216 (autorizzazioni recupero rifiuti in procedura semplificata), 124 (scarico acque reflue) e 272 (emissioni in atmosfera) del D. Lgs. 152/06.

Descrizione dell'intervento proposto:

L'intervento proposto è descritto nel progetto definitivo, costituito da elaborati trasmessi dal SUAP della Comunità Montana della Valchiavenna in data 7.3.2018 e 3.5.2018, a firma del geom. Vanni Bonolini del medesimo studio tecnico. Gli aspetti paesaggistici sono descritti nella relativa relazione allegata agli elaborati.

È prevista l'esecuzione delle seguenti opere:

- piattaforma in battuto di cemento per una superficie di 500 mq con raccolta delle acque meteoriche che interessano il piazzale; le stesse acque, trattate in impianto di depurazione, verranno quindi smaltite nel torrente Bolgadregna.
- l'impianto verrà completamente chiuso da una recinzione costituita, nella parte nord ovest, da rete metallica plastificata color verde di altezza pari a ml 1,80 provvista di cancello a due battenti e nella parte sud est, da un manufatto in calcestruzzo armato, tipo new Jersey, con sovrastante pannello fonoassorbente in argilla espansa cementata, il tutto con altezza pari a 3,00 ml e di colore grigio. Quest'ultimo manufatto avrà anche lo scopo di provvedere a contenere i materiali che gli saranno addossati dall'interno.

Nell'impianto verranno selezionati e successivamente recuperati rifiuti provenienti:

- dalla demolizioni dei fabbricati;
- da croste di asfalto a seguito di rifacimento di manti stradali o piazzali asfaltati;
- da attività di scavo per opere di edilizia civile e industriale;
- da attività di manutenzione del verde pubblico, di parchi e giardini.



Non sono previste strutture edilizie fuori terra al di fuori delle recinzioni.

La realizzazione dei lavori non comporterà trasformazione di aree boscate ma solo la creazione di una piazzola sulla quale verranno svolte le attività di recupero dei rifiuti. Al termine dell'attività dette aree saranno ripristinate allo status ex ante.

UFFICIO ISTRUTTORE: Servizio Ambiente e Rifiuti

(Responsabile: dott.ssa Silvia Dubricich)

ISTRUTTORE: geom. Giambattista Bertussi

PARERE COMMISSIONE:

La commissione sospende il parere e chiede di integrare il progetto con un prospetto completo in scala adeguata di tutte le recinzioni e manufatti in progetto. Si chiede inoltre di valutare la possibilità di realizzare una schermatura a verde tramite piantumazione di siepe o filare alberato sui fronti sud ed est.

Il Presidente Ing. Pietro Maspes	Arch. Simone Cola	Dott. Geol. Fabrizio Bigioli	Ing. Bernardo Galli	Dott.ssa Tiziana Stangoni
		//		



COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO
(art. 81 L.R. 11 marzo 2005 , N. 12)

Commissione del 27/06/2018

O.d.G. n. 1

Opere: D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale) - Realizzazione nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Samolaco (SO) - INTEGRAZIONI

Richiedente: EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. di Darfo Boario Terme (BS) (P. Iva: 00676450141)

Vincoli paesistici vigenti:

Le opere in progetto interessano le seguenti aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1, del D. Lgs. 42/2004:
- Fiumi e torrenti (lettera c) - Torrente Bolgadregna

L'intervento in progetto interessa le opere di realizzazione di un impianto relativo al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi e, secondo i disposti di cui alla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 art.80 c.4, le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia.

Ambito territoriale: Comune di Samolaco

Premessa - Iter istruttorio:

L'acquisizione del presente parere è finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale che la Provincia potrà rilasciare ai sensi degli artt. 216 (autorizzazioni recupero rifiuti in procedura semplificata), 124 (scarico acque reflue) e 272 (emissioni in atmosfera) del D. Lgs. 152/06.

Descrizione dell'intervento proposto:

L'intervento proposto è descritto nel progetto definitivo, costituito da elaborati trasmessi dal SUAP della Comunità Montana della Valchiavenna in data 7.3.2018 e 3.5.2018, a firma del geom. Vanni Bonolini del medesimo studio tecnico. Gli aspetti paesaggistici sono descritti nella relativa relazione allegata agli elaborati.

È prevista l'esecuzione delle seguenti opere:

- piattaforma in battuto di cemento per una superficie di 500 mq con raccolta delle acque meteoriche che interessano il piazzale; le stesse acque, trattate in impianto di depurazione, verranno quindi smaltite nel torrente Bolgadregna.
- l'impianto verrà completamente chiuso da una recinzione costituita, nella parte nord ovest, da rete metallica plastificata color verde di altezza pari a ml 1,80 provvista di cancello a due battenti e nella parte sud est, da un manufatto in calcestruzzo armato, tipo new Jersey, con sovrastante pannello fonoassorbente in argilla espansa cementata, il tutto con altezza pari a 3,00 ml e di colore grigio. Quest'ultimo manufatto avrà anche lo scopo di provvedere a contenere i materiali che gli saranno addossati dall'interno.

Nell'impianto verranno selezionati e successivamente recuperati rifiuti provenienti:

- dalla demolizioni dei fabbricati;
- da croste di asfalto a seguito di rifacimento di manti stradali o piazzali asfaltati;
- da attività di scavo per opere di edilizia civile e industriale;
- da attività di manutenzione del verde pubblico, di parchi e giardini.



Non sono previste strutture edilizie fuori terra al di fuori delle recinzioni.

La realizzazione dei lavori non comporterà trasformazione di aree boscate ma solo la creazione di una piazzola sulla quale verranno svolte le attività di recupero dei rifiuti. Al termine dell'attività dette aree saranno ripristinate allo status ex ante.

UFFICIO ISTRUTTORE: Servizio Ambiente e Rifiuti

(Responsabile: dott.ssa Silvia Dubricich)

ISTRUTTORE: geom. Giambattista Bertussi

PARERE COMMISSIONE DEL 22.5.2018:

La commissione si era espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

"chiede di integrare il progetto con un prospetto completo in scala adeguata di tutte le recinzioni e manufatti di progetto. Si chiede inoltre di valutare la possibilità di realizzare una schermatura a verde tramite piantumazione di siepe o filare alberato sui fronti sud ed est"

PARERE COMMISSIONE DEL 27.6.2018:

Parere favorevole; si chiede di lasciare i manufatti nelle colorazioni originarie

Il Presidente Ing. Pietro Maspes	Arch. Simone Cola	Dott. Geol. Fabrizio Bigioli	Ing. Bernardo Galli	Dott.ssa Tiziana Stangoni
	//			